



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per la Cittadinanza Europea,
il Mercato Interno e gli Affari Generali
Servizio mercato interno I*

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articoli da 5 a 9

Ogni cittadino dell'UE, legalmente stabilito in uno Stato membro, nonché in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, può prestare i propri servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica professionale.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione devono essere valutati caso per caso, in relazione alla durata della prestazione stessa, della sua frequenza e della sua periodicità e continuità.

La prestazione è svolta con il titolo professionale dello Stato di origine indicato nella lingua del citato Stato. Nel caso non esista, il prestatore indicherà il suo titolo di formazione sempre nella lingua ufficiale del suo Paese. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato ospitante solo per le professioni per le quali è stata effettuata la verifica preventiva.

Comunque il prestatore è soggetto alle norme professionali di carattere legale o amministrativo direttamente connesse alle qualifiche professionali dello Stato membro ospitante.

Il prestatore di servizi è esentato dall'obbligo previsto per i professionisti dello Stato ospitante di autorizzazione, iscrizione o adesione ad un'organizzazione o a un organismo professionale. Gli Stati possono prevedere un'iscrizione temporanea o un'adesione pro forma, purchè non vi sia un ritardo o una complicazione per la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore.

Non occorre che il prestatore provveda a tale iscrizione perché, ove del caso, deve provvedervi l'autorità competente dello Stato ospitante.

Il prestatore è esentato dall'iscrizione all'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata, ma deve informare il predetto ente in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente alla sua prestazione.

Novità

Qualora il prestatore di servizi provenga da uno Stato membro che non regola la professione, viene richiesta la dimostrazione di un solo anno di esperienza professionale (non più due), in uno o più Stati membri, nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. L'esperienza professionale non occorre se nello Stato d'origine per quella professione è prevista una formazione regolamentata.

Nel caso delle professioni stagionali, gli Stati membri, ai fini della verifica del carattere temporaneo e occasionale della prestazione, possono chiedere, una volta all'anno, informazioni in merito ai servizi

prestati sul proprio territorio, se tali informazioni non sono state già comunicate volontariamente dal prestatore di servizi (considerando n. 8).

La presentazione della dichiarazione preventiva da parte del prestatore consente al professionista di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio dello Stato membro ospitante.

Novità relative agli adempimenti necessari per svolgere la prima prestazione di servizi

- Conseguentemente alla riduzione del periodo richiesto di esperienza professionale, il prestatore dovrà fornire la prova relativa all'esercizio della professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
- Sempre nel caso di verifica preliminare delle qualifiche professionali, qualora esistano differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato ospitante, lo Stato ospitante deve valutare se tali differenze non possono essere compensate dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate da un organismo competente.
- Oltre alle professioni nel settore della sicurezza, la nuova direttiva prevede che anche per le professioni nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, lo Stato membro ospitante (se la richiede per i propri cittadini) possa chiedere un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.
- Per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti è prevista la possibilità di richiedere la dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
- per le professioni elencate nell'all. IV e che sono state notificate alla Commissione dallo Stato ospitante a seguito dell'attività di trasparenza prevista dall'art. 59 della nuova direttiva, è richiesto un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato in cui il prestatore è stabilito.

Novità concernenti la cooperazione amministrativa

Le informazioni che lo Stato ospitante può chiedere all'Autorità competente dello Stato di stabilimento, (circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta, nonché l'assenza di sanzioni penali o disciplinari di natura professionale) possono ora essere richieste solo ove sussistano giustificati dubbi. Per lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa è reso obbligatorio l'utilizzo del sistema IMI.

Per le professioni non regolamentate nel Paese di origine tali informazioni possono essere fornite dai Centri di assistenza.

Ulteriore novità introdotta dalla nuova direttiva relativamente alla libera prestazione di servizi è la procedura telematica, nel caso di professioni per le quali è possibile ottenere la Tessera professionale europea.